



COMUNE DI ORIO LITTA

(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL
CIMITERO COMUNALE**

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento ha per oggetto il servizio di illuminazione votiva presso il Cimitero del Comune di Orio Litta.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) le modalità di fornitura, fruizione e gestione del servizio di illuminazione votiva, che, di norma, è erogato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, ecc.;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di riscossione, di gestione del contenzioso e di applicazione delle sanzioni;
 - d) l'individuazione delle procedure, delle competenze e delle forme di gestione.
3. Il Comune provvede alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti occorrenti per l'illuminazione votiva di tombe, loculi, ossari, cappelle, ecc., e alla fornitura e installazione delle lampade votive.

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune gestisce direttamente il servizio mediante proprio personale e/o ricorrendo a ditte esterne specializzate.

Art. 3

PROCEDURE E COMPETENZE

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza, le procedure sono distinte in:
 - a) Procedure amministrative: a titolo esemplificativo, ricezione delle richieste di allaccio, disdetta, variazione utenza, stipulazione dei contratti con i nuovi utenti, ricezione delle richieste di riparazione, delle segnalazioni di guasti, dei reclami, ecc.;
 - b) Procedure contabili: a titolo esemplificativo, iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, bollettazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
 - c) Procedure tecniche: a titolo esemplificativo, allacciamento utenza comprensivo di fornitura di cavi elettrici e lampadina; sostituzione lampadina, distacco, ripristino, manutenzione e sorveglianza degli impianti, tutte le opere necessarie per migliorare l'impianto, ampliarlo o potenziarlo.

Art. 4

TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione, ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo, se deliberate dopo l'approvazione del bilancio di previsione.
3. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente. Qualsiasi modifica delle tariffe si intende notificata agli interessati con la semplice pubblicazione, a norma di legge, del provvedimento deliberativo. Se l'utente non volesse

accettare tali modifiche, avrà l'onere di presentare formale disdetta entro il 31 ottobre dell'anno in corso, a valere per l'anno successivo.

4. La tariffa del servizio è stabilita dall'organo competente ed è articolata in:
 - a) Un contributo di allacciamento, che è un contributo fisso a fondo perduto, da pagarsi una sola volta per ogni nuovo allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione e la fornitura lampada. Il contributo di allacciamento, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità a realizzare l'allaccio, non è rimborsabile all'utente.
 - b) Un canone di utenza, da pagarsi con cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 8, comprendente, a titolo esemplificativo, la sorveglianza della rete, la manutenzione e le riparazioni dell'impianto elettrico, il ricambio delle lampade non più funzionanti o mancanti per furto o altro, il consumo dell'energia elettrica e relative imposte, le spese per stampati, francobolli, ecc., sostenute per eventuali comunicazioni e/o per l'invio dei bollettini di pagamento e quant'altro non specificato, ma, comunque, inerente il servizio.

Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio, gli utenti dovranno versare il contributo fisso di cui alla lettera a) e, per quanto concerne il canone annuo di cui alla lettera b), il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello dell'attivazione del servizio con l'accensione della lampada votiva. Quindi, il canone di cui alla lettera b), per l'anno di attivazione o di ripristino del servizio, si ottiene dividendo il canone annuale per 12 e moltiplicando il risultato per il numero di mesi intercorrenti tra il mese di attivazione del servizio (compreso) e il mese di dicembre dello stesso anno.

5. Il contributo di allacciamento ed il canone annuo si intendono dovuti per ogni singolo punto luce. Per punto luce si intende ogni luce votiva attivata. Il contributo di allacciamento ed il canone annuo non sono frazionabili - pertanto ad ogni luce votiva deve corrispondere un unico intestatario - né rimborsabili, neanche in frazione di dodicesimi, in caso di disdetta prima della scadenza annuale, neanche quando ciò avviene perché è scaduta la concessione cimiteriale.
6. Gli importi sopra indicati non includono le spese inerenti a quanto è necessario per il recupero di crediti in caso di morosità e insolvenza da parte degli utenti, che saranno conteggiate all'evenienza.

Art. 5

CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Nelle cappelle di famiglia, ove, di regola, sono presenti più loculi e ossari, viene considerata utenza ogni luce votiva attivata. Quindi il pagamento del contributo di allacciamento e del canone annuo dovrà essere effettuato per ogni singola luce votiva installata all'interno della cappella.

Art. 6

MODALITA' DI ACCESSO

1. Il servizio di illuminazione votiva è facoltativo.
2. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti, dopo la posa definitiva della lapide sul loculo o del copri-tomba o, comunque, l'ultimazione dei lavori sulle tombe e sulle cappelle, dovranno presentare, all'Ufficio Protocollo, apposita richiesta di allaccio. La richiesta costituirà rapporto contrattuale tra le parti ed implica la conoscenza e l'integrale accettazione, da parte dell'utente, delle disposizioni del presente Regolamento. A tale richiesta l'utente deve allegare la ricevuta comprovante il pagamento del contributo di allacciamento di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), pena la non attivazione del servizio.

3. L'istanza debitamente protocollata sarà immediatamente inviata, per l'effettuazione dell'allaccio e l'attivazione del servizio, all'ufficio comunale competente per le procedure tecniche, il quale comunicherà l'avvenuta attivazione del servizio all'ufficio cui compete provvedere alle procedure amministrative e contabili.
4. Con la presentazione della richiesta di allaccio, il richiedente si assume l'impegno di pagare il canone annuo relativo al servizio entro il termine ultimo che sarà indicato nell'avviso che verrà inviato allo stesso dal Comune.

Art. 7
DURATA

1. La durata minima del servizio è di un anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre, tranne che per l'anno di attivazione o riattivazione del servizio, relativamente al quale la durata minima corrisponde alle mensilità intercorrenti tra il mese di attivazione/riattivazione del servizio (compreso) e il mese di dicembre dello stesso anno.
2. Il servizio si intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo se l'utente, entro il 31 ottobre dell'anno in corso, non ne comunica per iscritto la disdetta all'Ufficio Protocollo del Comune. La disdetta del servizio decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa istanza. Quindi, la mancata presentazione della disdetta entro il termine sopra indicato costituisce tacita volontà di rinnovare il servizio e l'utente dovrà pagare, per l'anno successivo, l'intero canone annuo. La disdetta del servizio richiesta per l'anno in corso avrà efficacia immediata, ma non comporta alcun tipo di rimborso a favore dell'utente.

Art. 8
MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito ogni anno dietro pagamento del canone annuale di cui all'art. 4, comma 4, lett. b).
2. Il versamento del canone annuo dovrà essere effettuato anticipatamente ogni anno, a mezzo di bonifico bancario o versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale; a tal fine, verrà inviato, al domicilio indicato dall'utente nella richiesta di allaccio, apposito avviso, contenente l'indicazione dell'importo da pagare, del termine entro cui va effettuato il pagamento e delle modalità di pagamento. Il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione.
3. Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture noncontigue.
4. La mancata ricezione dell'avviso non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento delle tariffe in vigore, chiedendo al Comune la determinazione della somma da pagare per il servizio - e tutti gli estremi per effettuare il pagamento - per non incorrere nell'interruzione dello stesso.
5. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a favore del Comune con le modalità ed entro il termine indicati nell'avviso. È concessa una tolleranza di 30 giorni dalla scadenza ivi indicata per effettuare il pagamento. Decorso tale termine, il Comune, previa diffida e assegnazione di un nuovo termine perentorio di 30 giorni per il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato di una percentuale pari al 30% dello stesso, potrà, senza altro preavviso, cessare definitivamente l'erogazione del servizio, mediante il distacco dalla rete, senza che l'utente abbia diritto ad alcun indennizzo. Il Comune potrà procedere al recupero coatto del credito, ai sensi della vigente normativa in materia. Si precisa che, nel caso in cui il trentesimo giorno dovesse coincidere con una festività infrasettimanale o con una giornata festiva o prefestiva, il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.

6. Qualora l'utente voglia far riattivare il servizio, questo sarà ripristinato solo a seguito di presentazione di nuova richiesta di allaccio e previo pagamento, per ogni singola lampada da riallacciare, di tutti gli arretrati, degli eventuali oneri sostenuti dal Comune per il distacco dalla rete e del contributo fisso relativo al nuovo allacciamento. Il Comune terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dall'utente dopo il distacco per morosità, detratte le eventuali spese di intervento sostenute dal Comune stesso.
7. Nel caso di constatata e reiterata morosità, il Comune ha facoltà di rifiutare il ripristino del servizio. Il Comune si riserva anche il diritto di non rinnovare il servizio a quegli utenti che avessero lasciato dei pagamenti in sospeso per qualsiasi titolo.

Art. 9

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'illuminazione votiva viene fornita tutti i giorni, ininterrottamente, per 24 ore su 24, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari all'eventuale ripristino dell'impianto.
2. Il servizio di allacciamento, consistente nel collegamento della corrente elettrica, con fornitura e posa di lampadina, esclusa qualsivoglia opera decorativa ed artistica, è effettuato esclusivamente dal Comune, mediante proprio personale o ditta esterna specializzata.
3. Il servizio è erogato utilizzando lampade di un unico tipo, che saranno fornite dal Comune, al quale spetta, altresì, all'evenienza, la sostituzione delle stesse e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Il Comune si riserva la scelta della tipologia di lampade ritenuta più idonea per il servizio.
4. Il servizio sarà attivato il prima possibile e, comunque, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione, all'Ufficio Protocollo del Comune, della richiesta di allaccio.
5. Ove si accertasse il mancato funzionamento delle lampade votive o l'asporto delle stesse, anche su segnalazione dell'utente, il Comune provvederà alla relativa sostituzione, il prima possibile e, comunque, entro 30 giorni lavorativi dalla segnalazione.
6. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.
7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni del servizio dipendenti dal fornitore dell'energia elettrica, da guasti o danni causati da forza maggiore, da riparazioni o modifiche alla rete e/o agli impianti, dalla messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, da incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., e da ogni fatto imprevedibile, dipendente da terzi, compreso l'asporto delle lampade, che dovesse determinare la sospensione del servizio. Quanto sopra non dà luogo a responsabilità per il Comune e l'utente non potrà pretendere né rimborsi, né riduzioni, né sospendere il pagamento degli importi dovuti. Sarà cura del Comune provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio.
8. Ove possibile, sarà cura del Comune informare preventivamente gli utenti, con le modalità ritenute più opportune (per esempio, a mezzo di avvisi pubblici), dei periodi di interruzione del servizio per l'esecuzione di interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'impianto o altro.

Art. 10

VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono avvenire:
 - a) **Per decesso dell'intestatario:**

i familiari hanno l'obbligo di procedere alla relativa voltura o alla chiusura dell'utenza. Qualora nessuno manifestasse la volontà di volturare le utenze, queste saranno disattivate d'ufficio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 6.

b) Volontariamente:

coloro che intendono volontariamente, ed in accordo con l'intestatario dell'utenza, volturare a proprio nome una o più utenze, devono presentare al Comune la relativa istanza.

c) Per variazioni di recapito:

Gli intestatari dell'utenza sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Protocollo comunale ogni variazione della propria residenza o del proprio domicilio, indicando l'esatto indirizzo presso il quale devono essere inviati gli avvisi di pagamento.

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento (decesso dell'intestatario, cambio di residenza, ecc.), all'Ufficio Protocollo del Comune. Il subentro avverrà a titolo gratuito.
3. Gli avvisi di pagamento emessi dal Comune e ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario o per altri motivi (es. compiuta giacenza, ecc.) e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, o di chi per esso, daranno luogo all'interruzione del servizio (distacco dell'utenza). L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 6.

Art. 11

TRASFERIMENTO

1. Qualora feretri, cassetine o urne (con resti mortali o ceneri) vengano trasferiti, a richiesta degli interessati, ad altra sepoltura, se il manufatto cimiteriale di provenienza rimane vuoto, il servizio verrà automaticamente interrotto.
2. Se la sepoltura di destinazione è situata nel Cimitero di Orio Litta e sulla stessa non è già attivo il servizio di illuminazione votiva, qualora l'utente intenda usufruirne, deve presentare al Comune una richiesta di allaccio, così come previsto dall'art. 6, con conseguente pagamento del contributo una tantum di cui all'art. 4, comma 4, lett. a).
3. Per quanto concerne il canone annuo, se la sepoltura di provenienza è rimasta vuota e, quindi, non necessita più del servizio, il Comune terrà conto del canone annuo eventualmente già pagato per la stessa per l'anno in corso.
4. Se sulla sepoltura di destinazione è già attivo il servizio di illuminazione votiva, nessun rimborso sarà dovuto all'utente in relazione al canone annuo eventualmente già pagato per l'anno in corso per la sepoltura di provenienza rimasta vuota.

Art. 12

ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE

1. Qualora, a seguito di esumazione/estumulazione, la sepoltura resti vuota e non venga richiesto alcun trasferimento dei resti mortali ad altra sepoltura nell'ambito del Cimitero di Orio Litta, per l'anno in corso sarà dovuto per intero l'importo del canone annuo (a meno che non sia stata presentata disdetta secondo quanto indicato all'articolo 7); pertanto, non si darà corso ad alcun rimborso.
2. Qualora i resti mortali vengano depositi in altra sepoltura, si applica il precedente articolo 11.
3. Sulla sepoltura rimasta vuota, il servizio verrà automaticamente interrotto.

Art. 13

DIVIETI

1. È vietato all'utente intervenire – anche tramite terzi specializzati – sull'impianto di illuminazione votiva. È proibito all'utente cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, provvedere in proprio all'allaccio o al riallaccio dell'utenza disattivata per morosità, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione e, comunque, fare qualsiasi cosa che possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente. È, inoltre, vietato agli utenti eseguire, o fare eseguire, sulle sepolture, lavori che possano interessare l'impianto elettrico, senza avvertire preventivamente il Comune.
2. In caso di accertata trasgressione, i contravventori saranno tenuti al pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone annuo stabilito per l'anno in cui si rileva la trasgressione, delle eventuali spese di ripristino ed al risarcimento dei danni eventualmente cagionati, fatta salva per il Comune qualunque altra azione civile o penale, e rimanendo in facoltà del Comune l'interruzione del servizio stesso.
3. È, altresì, vietato eseguire allacciamenti abusivi. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente, ovvero senza presentazione di apposita istanza, il Comune provvederà immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avverrà con la presentazione dell'apposita istanza di allaccio di cui all'art. 6 del presente Regolamento e con il pagamento delle tariffe in essere, di una sanzione pari a due annualità del canone annuo stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso, delle eventuali spese di ripristino e con il risarcimento dei danni eventualmente cagionati, fatta salva per il Comune qualunque altra azione civile o penale, e rimanendo in facoltà del Comune l'interruzione del servizio stesso.
4. Nel caso in cui si renda necessaria la rimozione di copri-tomba o di lapidi dai loculi, per sistemazione, sostituzione o quant'altro, la rimozione e la re-installazione della lampada votiva devono essere effettuate - previa autorizzazione del Comune - da ditta specializzata, individuata dall'utente e con oneri a carico dello stesso.

Art. 14

CAUTELE

1. Ai fini del servizio di illuminazione votiva, il soggetto che presenta l'istanza di attivazione sarà ritenuto diretto responsabile nei rapporti attivi e passivi intercorrenti con il Comune in merito alla fruizione del servizio stesso. Pertanto, il Comune si riterrà e resterà estraneo ad ogni eventuale controversia intercorrente tra il titolare dell'utenza ed altri eventuali soggetti controinteressati (concessionari del loculo, della tomba, della cappella, parenti del defunto, ecc.). Inoltre, chi effettua istanza di attivazione del servizio o di variazione di utenza o di disdetta del servizio, si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione, il Comune si riterrà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.
2. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sia stato raggiunto un accordo fra le parti o sia intervenuta una sentenza passata in giudicato del Giudice di ultima istanza.
3. Il Comune provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 8 sulla base della banca dati disponibile e in costante aggiornamento. Gli utenti, prima di effettuare il pagamento, dovranno controllare l'esattezza dei dati riportati nell'avviso ricevuto dal Comune, quali le

generalità e l'indirizzo dell'utente, il nominativo dei defunti per i quali paga la luce votiva, ecc., segnalando tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio Protocollo, gli eventuali dati errati.

Art. 15

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali sarà svolto ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 16

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. La richiesta di attivazione del servizio da parte degli utenti implica la conoscenza e l'integrale accettazione del presente Regolamento da parte degli stessi.
2. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le eventuali precedenti disposizioni con lo stesso contrastanti. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra-ordinata.

Art. 17

NORME TRANSITORIE

1. Il Comune, avendo stabilito di gestire internamente il servizio di illuminazione votiva a far data dal 1° gennaio 2018, subentra automaticamente nei contratti stipulati in passato dagli utenti con i precedenti concessionari. Il Comune comunicherà agli utenti l'avvenuto subentro, inviando agli stessi quanto necessario al pagamento delle tariffe del servizio in essere.
2. Per gli allacci di nuove utenze, il relativo contratto verrà invece stipulato direttamente tra il richiedente ed il Comune.

Art. 18

NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento si farà riferimento alle norme del Codice Civile.
2. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2018.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Pertanto, gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono ad esso assoggettati.